

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 41/2024

in forma semplificata ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensioni civili, iscritto al n. **69214** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 23 maggio 2023, proposto da,

S. B., nato OMISSIS ivi residente (C.F.: OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. Pietra Angela Pantaleo (C.F.: PNTPRN60M45E974B) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marsala Corso Gramsci 125, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, FAX n. 0923/715234, posta elettronica certificata: pantaleopietraangela@pec.ordineavvocatimarsala.it

- parte ricorrente -

contro

Fondo Pensioni Sicilia – costituitosi ai sensi dell'art. 158 c.g.c. nella persona dell'Avv. Filippo Nasca, nato a Patti il 12.7.1967, nella qualità di direttore generale *pro tempore*, domiciliato per la carica in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2246, indirizzo di posta elettronica certificata fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it;

- parte resistente-

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 159/2017, pubblicata il 10 marzo 2017, passata in giudicato come da attestazione del 20/04/2023.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, per parte ricorrente, l'avv. Benenati Sergio in sostituzione dell'avv. Pantaleo; assente parte resistente come risulta dal relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Col ricorso introduttivo del presente giudizio - depositato in Segreteria il 23 maggio 2023 unitamente a copia della diffida notificata a mezzo pec alla parte resistente il 17 febbraio 2021 – il sig. S. ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 159/2017, pubblicata il pubblicata il 10 marzo 2017, con cui la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, *definitivamente pronunciando: - riconosce il diritto di parte ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento derivante dal calcolo della perequazione in base al disposto di cui all'art. 36 L.R. 6/1997, da effettuarsi con riferimento alla data di collocamento in quiescenza fino al 31 dicembre 2000;*

- condanna l'amministrazione regionale alla riliquidazione del trattamento controverso nei termini sopra indicati ed al pagamento della differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, da maggiorarsi, dalle singole scadenze al saldo, con gli

interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice i.s.t.a.t. relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ.);

Spese compensate.

Al riguardo, il ricorrente – dopo aver ricostruito l'iter seguito sino al deposito del ricorso in esame - ha evidenziato che, a seguito della predetta sentenza, il Fondo pensioni, nonostante il formale invito, non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza in oggetto né ha comunicato nulla in ordine ai tempi previsti per provvedervi.

Data la perdurante inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente ha, quindi, depositato l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale ha chiesto "*di disporre, in accoglimento del presente ricorso e a spese dell'Autorità inadempiente, la nomina di un Commissario ad acta al fine di addivenire alla completa esecuzione del giudicato formatosi a seguito delle sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale n. 159/2017 già passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto dell' odierno ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento derivante dal calcolo della perequazione in base al disposto di cui all'art. 36 L.R. 6/1997 da effettuarsi con riferimento alla data di collocamento in quiescenza fino al 31/12/2000 e al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti in forza della presente decisione, da maggiorarsi, dalle singole scadenze al saldo, con gli interessi legali rilevati anno per*

anno, integrati - per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo differenziale di detta svalutazione calcolata secondo l'indice Istat relativo all'anno di riferimento (ex art. 150 disp. att. Cod. proc. civ.); Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale espressamente dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi".

II. Con decreto del 5 giugno 2023, è stata fissata l'udienza del 28 settembre 2023. Nel corso di detta udienza, dopo aver rilevato l'assenza del Fondo Pensioni e constatata la mancata preventiva notifica del ricorso di cui all'art. 218 comma 1 c.g.c. a detta Amministrazione, è stato disposto, ai sensi dell'art. 155 comma 8 c.g.c. il rinnovo della notifica a cura di parte ricorrente e fissata l'udienza del 18 gennaio 2024.

III. Con memoria debitamente depositata nell'apposita sezione DAeD della piattaforma digitale il 4 gennaio 2023, si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni.

L'Amministrazione resistente ha anzitutto evidenziato che, con il rateo di pensione del mese di agosto 2018, ha provveduto al ricalcolo della perequazione con l'aggiornamento delle voci dall'anno 2000 all'anno 2018. Il predetto ricalcolo della perequazione ha, tuttavia, avuto un esito negativo per il periodo dal 2013 al 2018 che è stato quantificato in € 113,85 nette fino al 31/12/2017 ed € 40,32 da gennaio 2018 fino al mese di luglio 2018. L'importo negativo di € 113,85 è stato, pertanto, recuperato

con la scheda contabile SK2 n. 42032 del 13.11.2023 con la quale sono state pagate al sig. S., in forza della sentenza n. 159/2017, le differenze positive di perequazione dovute fino al 31/12/2012; mentre la somma negativa di € 40,32 è stata recuperata con il rateo di agosto 2018.

Il Fondo pensioni ha, altresì, comunicato che le differenze positive di perequazione di cui alla citata scheda contabile sono state liquidate al pensionato-ricorrente con il cedolino del rateo pensionistico del mese di dicembre 2023.

Alla luce di quanto sopra, l'Ente previdenziale ha, pertanto, rimarcato di aver iniziato l'esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio ancora prima della notificazione del ricorso per l'ottemperanza e che essa sia stata comunque integralmente eseguita con il rateo pensionistico del mese di dicembre 2023 e, quindi, entro il termine di 120 gg. dalla citata notificazione, avvenuta in data 9.10.2023.

A tale ultimo riguardo, il Fondo Pensioni ha affermato, quale pubblica amministrazione, di godere del termine previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 per il pagamento delle spettanze dovute in base alle sentenze di cui si chiede l'esecuzione. Detto termine, secondo la giurisprudenza amministrativa, troverebbe applicazione anche all'azione di ottemperanza al giudicato (cfr. TAR Lazio, Sez. II 7/3/2016 n. 2978).

Tanto premesso, l'Ente previdenziale ha concluso chiedendo: "*dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo*

questo Fondo eseguito integralmente la sentenza n. 159/2017, soddisfacendo la pretesa attorea;

– compensare le spese del presente giudizio, avendo questo Ente, quale pubblica amministrazione, rispettato il termine previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 per il pagamento delle spettanze dovute in base alle sentenze di cui si chiede l'esecuzione e che, secondo la giurisprudenza amministrativa sopra menzionata, trova applicazione anche all'azione di ottemperanza al giudicato".

IV. Nel corso della pubblica udienza del 18 gennaio 2024 parte ricorrente ha confermato il soddisfacimento integrale delle proprie pretese ed ha, quindi, aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Al contempo, ha insistito nella richiesta di condanna al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione come richiesto in ricorso, in considerazione del fatto che si tratta di sentenza risalente al 2017 e l'esecuzione è avvenuta solo di recente.

Il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione

Considerato in

DIRITTO

1. La documentazione prodotta dalla parte resistente e la dichiarazione di parte ricorrente nel corso dell'ultima udienza dimostrano che è sopraggiunta una situazione che ha eliminato le ragioni del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza*

l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Va, pertanto, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, va considerato che l'esecuzione della stessa sentenza ha avuto avvio già nel corso del 2018. Inoltre, va rilevato che parte ricorrente non ha notificato la sentenza all'Amministrazione prima del deposito del ricorso e, come affermato dalla stessa Amministrazione, la stessa ha completato l'esecuzione nel termine di 120 giorni dalla notifica di detta sentenza.

3. Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) dichiara cessata la materia del contendere;

2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicato il 1 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)